



Circolare Informativa

n°38/2013

Scadenze CCNL LUGLIO 2013

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



INDICE

1) Autorimesse e noleggio automezzi	<i>pag. 3</i>
2) Carta – Aziende industriali	<i>pag.4</i>
3) Chimica – Aziende industriali	<i>pag.5</i>
4) Chimica – Coibenti industria	<i>pag. 6</i>
5) Chimica, gomma, vetro – PMI	<i>pag. 7</i>
6) Collaboratori familiari – CONFEDILIZIA	<i>pag. 10</i>
7) Collaboratori familiari – FEDERPROPRIETA’	<i>pag.12</i>
8) Comunicazione – PMI (Ex Grafica – Editoria PMI)	<i>pag.12</i>
9) Dirigenti – Aziende terziario (Commercio)	<i>pag.13</i>
10) Fotolaboratori	<i>pag.14</i>
11) Igiene ambientale – Aziende municipalizzate	<i>pag.14</i>
12) Igiene ambientale – Aziende private	<i>pag.15</i>
13) Panificazione alimentari – Federpanificatori e Fiesa	<i>pag.15</i>
14) Proprietari di fabbricati – FEDERPROPRIETA’	<i>pag.16</i>
15) Servizi assistenziali Uneba	<i>pag.16</i>
16) Servizi di pulizia – Aziende industriali	<i>pag.18</i>

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



1) **AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI** **VERBALE DI ACCORDO 20 GIUGNO 2013**

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi vigenti al **1° luglio 2013**:

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	E.d.r. confederale
Q1	1.501,24	529,75	67,00	10,33
Q2	1.501,24	529,75	51,00	10,33
A1	1.501,24	529,75	---	10,33
A2	1.411,16	527,49	---	10,33
B1	1.276,04	524,10	---	10,33
B2	1.216,00	522,46	---	10,33
B3	1.163,46	521,06	---	10,33
C1	1.140,94	520,75	---	10,33
C2	1.005,82	517,26	---	10,33
C3	938,26	515,67	---	10,33
C4	750,61	511,44	---	10,33

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 20 giugno 2013 spetta un importo forfettario una tantum, da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio, nei seguenti valori:

Livelli	Minimo
Q1	276,32
Q2	276,32
A1	276,32
A2	259,74
B1	234,87
B2	223,82
B3	214,14
C1	210,00
C2	185,13

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



C3	172,70
C4	138,16

Indennità sostitutiva di mensa e ticket restaurant

A decorrere dal 20 giugno 2013 per il solo settore dell'autonoleggio viene soppressa l'indennità sostitutiva di mensa.

Dal **1° luglio 2013** le aziende corrisponderanno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant nell'ammontare giornaliero di €5,29.

In caso venga fornito un servizio di mensa o di invio del lavoratore in trasferta il buono pasto non è dovuto.

Sono fatti salvi eventuali trattamenti aziendali di miglior favore.

Assistenza integrativa

Le parti concordano che a decorrere dal **1° luglio 2013** il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro per la polizza sanitaria integrativa è elevato ad €22 per dipendente, per 12 mensilità.

La polizza è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che applicano il Ccnl e può essere derogato solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di miglior favore; in ogni caso le polizze esistenti devono essere incrementate di un importo equivalente.

Previdenza integrativa

Per i soli lavoratori che aderiscono al Fondo Astri (dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, soccorso autostradale), a decorrere dal 1° luglio 2013 la contribuzione a carico del datore verrà incrementata di un 1%.

Pertanto la contribuzione dovuta dal **1° luglio 2013** sarà pari a:

- 2% a carico del datore di lavoro;
- 1% a carico del lavoratore.

La contribuzione, da erogarsi per 12 mensilità, è calcolata su minimo, contingenza, scatti di anzianità ed E.d.r.

2) CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI VERBALE DI ACCORDO 31 MAGGIO 2013

L'accordo del 31 maggio 2013 ha definito nuovi importi integrativi aggiuntivi ai turnisti e definisce una tabella C - aggiuntiva alle tabelle A e B - integrativa dei minimi per i lavoratori delle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7.

La tabella comprende ed assorbe la maggiorazione del 6% prevista dall'art. 11, Parte prima - norme generali del CCNL, con decorrenza 1° gennaio 2013.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Tabella C

Livelli	Importi
Q	111,86
AS	111,42
A	95,03
B1	84,40
B2S	81,74
B2	78,20
C1S	72,44
C1	68,89
C2	62,69
C3	58,25
D1	54,71
D2	50,29
E	45,41

3) CHIMICA – AZIENDE INDUSTRIALI IPOTESI DI ACCORDO 4 MARZO 2013

Minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa

Riportiamo i nuovi minimi in vigore dal **1° luglio 2013**:

Settore chimico – farmaceutico (Cere e lumini)

Categorie	Minimi contrattuali	Indennità di posizione organizzativa	Elemento aggiuntivo della retribuzione
A1	2.064,52	350,96	190,00
A2	2.064,52	191,07	190,00
A3	2.064,52	144,70	190,00
B1	1.897,22	200,76	100,00
B2	1.897,22	139,39	100,00
C1	1.722,25	199,40	---

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



C2	1.722,25	143,61	---
D1	1.584,03	215,23	---
D2	1.584,03	141,74	---
D3	1.584,04	103,73	---
E1	1.432,87	177,41	---
E2	1.432,87	116,27	---
E3	1.432,87	67,42	---
E4	1.432,87	33,17	---
F	1.399,46	---	---

4) CHIMICA – COIBENTI INDUSTRIA IPOTESI DI ACCORDO 4 MARZO 2013

In data 4 aprile 2013 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL degli addetti all'industria chimica settore Coibentazioni termiche acustiche.

Le parti hanno convenuto di recepire l'accordo di rinnovo del settore Chimica – Aziende industriali e la relativa stesura definitiva del **4 marzo 2013**.

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 4 aprile 2013 nel mese di **luglio 2013** un importo forfettario di una tantum nelle seguenti misure:

Livello	Importi
A	212,49
C	181,04
D	165,26
E	136,40
F	128,51
G	123,33
1	110,25

L'una tantum non ha riflessi su nessun istituto contrattuale, compreso il t.f.r. ed è proporzionalmente ridotto in caso di part-time, nonché di assenze, nel periodo suindicato, dovute a volontariato civile, aspettativa, Cig a zero ore, assenza facoltativa post-partum.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima dell'erogazione dell' "una tantum", questa verrà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



5) CHIMICA, GOMMA, VETRO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2013

Con l'ipotesi di accordo 25 luglio 2013 Unionchimica-Confapi con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno rinnovato il CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro.

Il campo di applicazione del CCNL viene esteso alle lavorazioni conto terzi del conciaro.

L'accordo decorre dal **1° gennaio 2013** e scadrà il 31 dicembre 2015.

Minimi tabellari

Riportiamo in tabella i nuovi minimi validi al **1° gennaio 2013**:

Chimica – concia e settori accorpati

Livello	Minimo
H	2.400,12
G	2.275,05
F	2.073,14
E	1.864,71
D	1.745,00
C	1.577,17
B	1.432,65
A	1.330,69

Gomma - plastica

Livello	Minimo
Q	2.155,12
8	2.080,47
7	1.914,41
6	1.727,32
5	1.613,64
4	1.531,62
3	1.476,48
2	1.432,57
1	1.313,54

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Abrasivi

Livello	Minimo
A1	2.212,31
B1	2.038,43
B2	1.917,66
C1	1.769,27
C2	1.731,97
C3	1.686,17
D1	1.646,50
D2	1.547,80
D3	1.514,67
E1	1.465,23
E2	1.404,62
E3	1.355,99
F	1.332,92

Ceramica

Livello	Minimo
A1	2.169,40
B1	2.015,64
B2	1.900,55
C1	1.755,77
C2	1.719,95
C3	1.675,19
D1	1.634,50
D2	1.537,69
D3	1.504,47
E1	1.452,43
E2	1.394,26
E3	1.358,34
F	1.319,34

Vetro – Settori meccanizzati

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Livello	Minimo
A2	2.313,59
A1	2.263,37
B2	2.087,92
B1	2.037,95
C2	1.881,11
C1	1.847,58
D3	1.804,27
D2	1.761,56
D1	1.650,15
E3	1.605,31
E2	1.573,41
E1	1.463,77
F	1.365,04

Vetro – Settori della trasformazione

Livello	Minimo
8A	2.273,59
8	2.223,37
7	2.037,96
6A	1.881,10
6	1.847,58
5A	1.804,28
5	1.761,56
4	1.650,15
3	1.573,43
2	1.463,77
1	1.365,04

Vetro – Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Livello	Minimo
9A	2.271,95
9	2.221,79
8A	2.051,51

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



8	2.036,55
7	1.847,20
6	1.770,44
5	1.657,95
4	1.566,88
3	1.494,88
2	1.427,46
1	1.364,37

Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralità

A decorrere dal 25 luglio 2013, in caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare ai lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed è altresì tenuta all'erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.

Per i lavoratori part-time tale importo è corrisposto in proporzione all'orario di lavoro mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione.

Per le aziende che aderiscono alla bilateralità l'E.a.r. è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.

**6) COLLABORATORI FAMILIARI – CONFEDILIZIA
VERBALE DI ACCORDO DI RINNOVO 21 MAGGIO 2013**

Il giorno 21/5/2013, tra Fidaldo - federazione italiana datori di lavoro domestico aderente a **CONFEDILIZIA**, e Domina - associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, costituita da: Nuova collaborazione, Assindatcolf, A.d.l.c., A.d.l.d., e Filcams-cgil, Fisascat-cisl, Uiltucs-uil e Federcolf, Federazione sindacale dei lavoratori a servizio dell'uomo, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi validi dal **1° gennaio 2013** per collaboratori conviventi (importi mensili)

Livello	Minimo	Indennità di Funzione	Totale
DS	1.158,42	163,14	1.321,56
D	1.103,26	163,14	1.266,40
CS	937,78	0,00	937,78
C	882,62	0,00	882,62

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



BS	827,44	0,00	827,44
B	772,28	0,00	772,28
AS	717,12	0,00	717,12
A	606,79	0,00	606,79
Tempo parziale C*	639,88	0,00	639,88
Tempo parziale BS*	579,21	0,00	579,21
Tempo parziale B*	551,63	0,00	551,63
Assistenza notturna DS**	1.332,20	0,00	1.332,20
Assistenza notturna CS**	1.078,44	0,00	1.078,44
Assistenza notturna BS***	951,56	0,00	951,56
Presenza notturna	637,14	0,00	637,14

N.B. * Tempo parziale: 30 ore settimanali

**Per soggetti da assistere non autosufficienti

***Per soggetti da assistere autosufficienti

Indennità sostitutiva di vitto e alloggio (importi giornalieri)

Decorrenza	Per ciascun pasto	Per l'alloggio	Totale
01.01.2013	1,85	1,61	5,31

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi validi dal **1° gennaio 2013** per collaboratori non conviventi (*Importi orari*)

Livello	Minimo
DS	7,83
D	7,50
CS	6,49
C	6,18
BS	5,85
B	5,52
AS	5,20
A	4,41

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



7) COLLABORATORI FAMILIARI – FEDERPROPRIETA' ACCORDO 8 MAGGIO 2013

Il giorno 8/5/2013, tra la FEDERPROPRIETA' (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), l'UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), la CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) e la FESICA-CONFSAL, la CONFSAL-FISALS con l'assistenza della CONFSAL, si è stipulato il rinnovo del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico.

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi validi al **1° luglio 2013** per collaboratori conviventi

Livello	Minimo
1^ Categoria Super	1.339,20
1^ Categoria	1.283,00
2^ Categoria	948,00
3^ Categoria	837,00
Prestazioni di attesa	613,00

Valori convenzionali vitto e alloggio (Importi giornalieri)

Pranzo e/o colazione	1,87
Cena	1,87
Alloggio	1,62

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi validi dal **1° luglio 2013** per collaboratori non conviventi (Importi orari)

Livello	Minimo
1^ Categoria Super	7,74
1^ Categoria	7,41
2^ Categoria	5,48
3^ Categoria	4,83

8) COMUNICAZIONE – PMI (EX GRAFICA EDITORIA PMI) IPOTESI DI ACCORDO 16 LUGLIO 2013

Il giorno 16/7/2013, tra l'UNIGEC CONFAPI, l'UNIMATICA CONFAPI, la CONFAPI e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica; dei servizi innovativi e della microimpresa

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i minimi retributivi in vigore al **1° luglio 2013**

Livelli	Minimo	Contingenza	E.d.r.	Totale
Quadro	1.711,68	541,65	10,33	2.263,66
1	1.704,88	539,99	10,33	2.255,20
2	1.440,27	533,19	10,33	1.983,79
3	1.344,39	530,40	10,33	1.885,12
4	1.257,94	528,03	10,33	1.769,30
5	1.167,80	525,48	10,33	1.703,61
6	1.078,20	523,01	10,33	1.611,54
7	937,91	519,63	10,33	1.467,87
8	861,27	517,35	10,33	1.388,95
9	785,39	515,40	10,33	1.311,12
10	689,42	512,87	10,33	1.212,62

**9) DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO (COMMERCIO)
 ACCORDO 27 SETTEMBRE 2011**

Minimo contrattuale mensile

Dal **1° luglio 2013** il minimo contrattuale mensile è determinato in **€3.890,00**.

L'aumento del minimo contrattuale può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali superminimi concessi *ad personam*.

Aumento retributivo

Fermo restando i minimi di cui sopra, dal **1° luglio 2013** viene corrisposto un aumento della retribuzione di fatto di €155,00, a titolo di superminimo contrattuale.

Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011, l'aumento retributivo decorre dall'anno successivo a quello di assunzione o nomina.

Gli aumenti di cui sopra possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



10) FOTOLABORATORI IPOSTESI DI ACCORDO 17 GIUGNO 2013

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° luglio 2013

Livelli	Minimo	Contingenza	E.d.r.	Indennità di funzione	Totale
1 Q	1.257,92	534,17	10,33	36,15	1.838,57
1	1.257,92	534,17	10,33	0,00	1.802,42
2	1.134,96	530,41	10,33	0,00	1.675,70
3	1.003,61	526,56	10,33	0,00	1.540,50
4	893,84	523,05	10,33	0,00	1.427,22
5	790,37	520,52	10,33	0,00	1.321,22
6	679,61	516,40	10,33	0,00	1.206,34
7	571,52	512,54	10,33	0,00	1.094,39

11) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE ACCORDO INTEGRATIVO 5 GIUGNO 2012

L'accordo integrativo del 5 giugno 2012 prevede che: l'elemento di garanzia introdotto dal rinnovo 17 giugno 2011 viene sostituito dall'elemento di copertura economica.

I nuovi minimi decorrono dal 1° ottobre 2012 e dal 1° ottobre 2013 e non più dal 1° luglio 2012 ed al 1° luglio 2013.

Assistenza integrativa

Le Parti stipulanti si impegnano a incontrarsi per l'insediare entro il 15 giugno 2013 un Comitato paritetico al fine di rendere operativo un sistema di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà aprire un conto corrente bancario sul quale far confluire i versamenti aziendali nonché definire proposte in merito alla scelta del Fondo.

Per le spese di avvio le aziende verseranno, con la retribuzione del mese di luglio 2013, un contributo straordinario "una tantum di €4,00 per lavoratore, in forza a tale data, sul conto corrente di cui sopra.

Per il finanziamento delle prestazioni sanitarie viene stabilito a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, ivi compresi gli apprendisti, un contributo ordinario di €42,50 trimestrali, al netto del contributo di solidarietà.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



In caso di mancato versamento del contributo ordinario nonché di quello straordinario, l'azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con facoltà del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.

Le aziende effettueranno il primo versamento trimestrale del contributo ordinario a decorrere dal mese di aprile 2014.

A partire dal 1° aprile 2014, il contributo ordinario sarà versato ogni anno con cadenza trimestrale (1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre - 1° gennaio), con riguardo al trimestre immediatamente precedente e al personale in forza al termine rispettivamente dei singoli mesi di tale trimestre.

Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo inizierà a erogare le prestazioni sanitarie previste.

I lavoratori potranno chiedere, con oneri a proprio carico, l'iscrizione al Fondo dei componenti il proprio nucleo familiare.

Indennità integrativa

Dal 1° luglio 2013 l'indennità integrativa, per tutti i livelli è pari a €30,00.

Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità, è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali ed è computabile nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e di maternità.

12) IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE ACCORDO 21 MARZO 2012

Previdenza integrativa

Le Parti stipulanti si impegnano a incontrarsi per l'insediare entro il 15 giugno 2013 un Comitato paritetico al fine di rendere operativo un sistema di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà aprire un conto corrente bancario sul quale far confluire i versamenti aziendali nonché definire proposte in merito alla scelta del Fondo.

Per le spese di avvio le aziende verseranno, con la retribuzione del mese di luglio 2013, un contributo straordinario "una tantum di €4,00 per lavoratore, in forza a tale data, sul conto corrente di cui sopra.

Per il finanziamento delle prestazioni sanitarie viene stabilito a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, ivi compresi gli apprendisti, un contributo ordinario di €42,50 trimestrali, al netto del contributo di solidarietà.

In caso di mancato versamento del contributo ordinario nonché di quello straordinario, l'azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, con facoltà del lavoratori di richiedere il risarcimento del danno.

Le aziende effettueranno il primo versamento trimestrale del contributo ordinario a decorrere dal mese di aprile 2014.

A partire dal 1° aprile 2014, il contributo ordinario sarà versato ogni anno con cadenza trimestrale (1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre - 1° gennaio), con riguardo al trimestre immediatamente precedente e al personale in forza al termine rispettivamente dei singoli mesi di tale trimestre.

Dallo stesso mese di aprile 2014, il Fondo inizierà a erogare le prestazioni sanitarie previste.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



I lavoratori potranno chiedere, con oneri a proprio carico, l'iscrizione al Fondo dei componenti il proprio nucleo familiare.

Indennità integrativa

Dal **1° luglio 2013** l'indennità integrativa, per tutti i livelli è pari a €30,00.

Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità, è comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali ed è computabile nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e di maternità.

13) PANIFICAZIONE ALIMENTARI – FEDERPANIFICATORI E FIESA ACCORDO 23 FEBBRAIO 2013

Assistenza integrativa

La contribuzione a favore del Fondo sanitario integrativo (Fonsap) a carico azienda, riferita e computata retroattivamente a decorrere dal 1° aprile 2011, è fissata nei seguenti importi mensili, per 12 mensilità:

- € 20 (€ 17 fino al 30 giugno 2013), per ogni lavoratore a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare, somma comprensiva degli importi destinati al finanziamento di Ebipan, all'assistenza contrattuale ed al Fondo sanitario. Una quota dell'incremento stabilito dal 1° luglio 2013, pari ad € 1,00, sarà destinata agli Enti bilaterali territoriali;
- € 10 (€ 7 fino al 30 giugno 2013), per ogni lavoratore a tempo determinato inferiore a 9 mesi, la somma è comprensiva degli importi destinati al finanziamento di Ebipan ed all'assistenza contrattuale.

14) PROPRIETARI DI FABBRICATI – FEDERPROPRIETA' ACCORDO 23 FEBBRAIO 2013

Il giorno 14/3/2013, tra la FEDERPROPRIETA', l'UPPI, la CONFAPPI e la FESICA CONFISAL, la CONFISAL FISALS, con l'assistenza della CONFISAL, si è stipulato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

I nuovi minimi previsti dal CCNL 14/5/2013 decorrono a partire **dall'1/7/2011**.

Livello	Minimo 2011	Minimo 2012	Minimo 2013
C1	1.803,55	1.836,01	1.869,06
C2	1.656,51	1.686,33	1.716,68
C3	1.453,18	1.479,34	1.505,97
C4	1.223,43	1.245,45	1.267,87
D1			1.211,00

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



A1	1.122,00	1.142,00	1.163,00
A3	1.122,00	1.142,00	1.163,00
A1	1.008,00	1.026,00	1.044,00

15) SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA VERBALE DI ACCORDO 8 MAGGIO 2013

Minimi retributivi

Riportiamo i nuovi minimi retributivi in vigore al **1° luglio 2013**:

Livello	Indennità di funzione	Minimo	Totale
Q	100,00	1.750,49	1.850,49
1	-	1.646,28	1.646,28
2		1.552,51	1.552,51
3S		1.437,88	1.437,88
3		1.385,79	1.385,79
4S		1.312,86	1.312,86
4		1.271,19	1.271,19
5S		1.250,36	1.250,36
5		1.219,08	1.219,08
6S		1.187,84	1.187,84
6		1.156,57	1.156,57
7		1.073,21	1.073,21

Arretrati

Gli arretrati verranno erogati con la mensilità di luglio 2013, al personale in forza al 21 giugno 2013, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli importi erogati a titolo di indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione sono conglobati nel minimo di retribuzione.

Di seguito la tabella dei minimi applicabile dal 1° dicembre 2012 e quelli applicabili fino al 30 novembre 2012 per il calcolo degli arretrati.

A copertura del periodo 1° gennaio 2010 - 30 novembre 2012 verrà corrisposta al personale in forza alla data di firma del presente contratto una somma a titolo di *una tantum*, da corrispondersi con le competenze del mese di settembre 2013.

Minimi retributivi validi fino al 30 novembre 2012

Livello	Minimo
---------	--------

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese



Q	1.703,82
1	1.602,39
2	1.511,12
3S	1.399,55
3	1.348,85
4S	1.277,86
4	1.237,30
5S	1.217,02
5	1.186,58
6S	1.156,17
6	1.125,74
7	1.044,60

Minimi retributivi validi dal 1° dicembre 2012

Livello	Minimo
Q	1.730,49
1	1.627,47
2	1.534,77
3S	1.421,45
3	1.369,96
4S	1.297,86
4	1.256,67
5S	1.236,07
5	1.205,15
6S	1.174,27
6	1.143,36
7	1.060,95

**16) SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI
IPOTESI DI ACCORDO 31 MAGGIO 2011**

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2013 e iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, i quali nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta a quelli stabiliti dal c.c.n.l., verrà corrisposto - con la retribuzione di luglio 2013 - un elemento di garanzia retributiva negli importi sotto riportati qualora, dopo la presentazione della piattaforma di secondo livello, non venga definito un accordo entro il mese di dicembre 2012.

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

*Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese*



Livello	Importo	Livello	Importo
Q	161,47	4, par. 125	91,74
7	147,52	3	86,61
6	127,71	2, par. 115	84,40
5	102,75	2	80,00
4	93,94	1	73,39

L'importo in questione – che non può sostituire accordi di secondo livello vigenti – non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale, né contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto ed è calcolato pro-quota in proporzione alle giornate di effettivo lavoro prestate nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

Analogamente, l'elemento di garanzia retributiva è corrisposto ai lavoratori part-time in proporzione all'orario di lavoro individuale.

In caso di passaggio di appalto intervenuto tra gennaio 2013 e luglio 2013, l'impresa cessante liquida ai lavoratori che passano all'impresa subentrante gli importi eventualmente spettanti a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Assistenza integrativa

L'accordo del 31 maggio 2011 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi ha introdotto l'istituto contrattuale dell'assistenza sanitaria integrativa.

Vista l'impossibilità dell'effettivo avvio del Fondo nel termine pattuito del 1° luglio 2013, pur confermando la decorrenza dell'istituto da tale data, le Parti hanno stabilito lo slittamento del versamento dei contributi.

In particolare, si conviene che i versamenti delle quote mensili, da attivare dal 1° luglio 2013, sono posticipati al mese di settembre 2013, con il versamento unico di:

- euro 12,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro fino a 28 ore settimanali;
- euro 18,00 per i lavoratori con rapporto di lavoro oltre le 28 ore settimanali.

A partire dal mese di ottobre 2013 saranno riattivati i versamenti previsti dal CCNL (art. 69), ossia un contributo a carico impresa nella misura di:

- 4,00 euro mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali;
- 6,00 euro mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali.

Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro

Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro

Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese